

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2012  
**413ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ferrara.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive**

**(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori**

**(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive**

**(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati**

**(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige**

**(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime**

**(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione**

**(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento**

**(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**

**(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza**

**(257) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,**

***n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive***

***(696) SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali***

***(708) CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità***

***(748) MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza***

***(871) CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

***(1105) PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

***(1549) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

***(1550) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361***

***(1566) CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

***(1807) ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci***

***(2098) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali***

***(2293) RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali***

***(2294) RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica***

***(2312) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

***(2327) CECCANTI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale***

***(2357) MUSSO. - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533***

***(2387) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

**(2421) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO. - Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare**

**(2634) SANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato**

**(2650) BIANCO. - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale**

**(2700) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati**

**(2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali**

**(2911) BELISARIO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo**

**(2938) PETERLINI. - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica**

**(3001) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica**

**(3035) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati**

**(3076) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**

**(3077) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**

**(3122) CECCANTI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco**

**- e petizioni (nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il **PRESIDENTE** riferisce il contenuto di una lettera del Presidente del Senato, il quale, informandolo su quanto concordato in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, lo ha invitato a istituire un comitato ristretto rappresentativo di tutti i Gruppi, al fine di predisporre nel termine di dieci giorni una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione in sede plenaria.

Facendo proprio tale invito, propone alla Commissione la costituzione del comitato ristretto e invita i rappresentanti dei Gruppi a designare il rispettivo componente. Inoltre,

informa la Commissione di avere incaricato il senatore Bianco quale relatore alla Commissione, insieme al senatore Malan.

Il senatore **CALDEROLI** (LNP) manifesta stupore per il fatto che il Presidente del Senato abbia rivolto l'invito a costituire un comitato ristretto non alla Commissione affari costituzionali ma al suo Presidente. Inoltre, osserva che è improprio definire anticipatamente i tempi dell'esame, sulla cui congruità può decidere solo la stessa Commissione affari costituzionali, salvo che la discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea sia già fissata, nel qual caso l'esame deve completarsi entro un dato termine.

Infine, esprime riserve sulla proposta di affidare l'incarico di relatore a senatori che appartengono entrambi a Gruppi della maggioranza, ignorando l'opportunità di perseguire una condivisione più ampia, in particolare quando si tratta di riforme di rango costituzionale o comunque di particolare rilievo istituzionale, come è il caso della revisione della legge elettorale.

Il **PRESIDENTE** precisa che la proposta di istituire un comitato ristretto viene naturalmente sottoposta alla Commissione. Quanto all'indicazione dei relatori, non sussistendo una maggioranza precostituita in merito alla revisione della legge elettorale, egli ha ritenuto opportuno affidare quell'incarico a due senatori dei Gruppi parlamentari di maggiore consistenza, al fine di perseguire il consenso più ampio. Circa l'indicazione di un termine per la presentazione alla Commissione di un testo unificato, esso potrà essere considerato congruo solo in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente, di costituire un comitato ristretto per il quale il Gruppi parlamentari designano rispettivamente i senatori Calderoli (LNP), D'Alia (UDC-SVP-Aut), Pardi (IdV), Pistorio (Misto-MPA-AS), Quagliariello (PdL) Saia (CN: GS-SI-PID-IB-FI), Valditara (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e Zanda (PD). Il **PRESIDENTE** assicura la sua partecipazione ai lavori del comitato ristretto, insieme ai due relatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3365) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile**

**(410) COSTA. - Riconoscimento dello stato di Forza di polizia e delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro e per la riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**

**(1644) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento  
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Riprende la trattazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 luglio e degli altri emendamenti pubblicati in allegato.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di procedere alle votazioni anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, in considerazione del fatto che la discussione in Assemblea del disegno di legge in titolo inizierà nella seduta di lunedì 16 luglio e con l'intesa che il Relatore sarà autorizzato a proporre eventuali modifiche che si rendano necessarie per recepire pareri della 5<sup>a</sup> Commissione motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [VIZZINI](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario FERRARA, a nome del Governo, esprime un parere conforme.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e dopo prova e controprova è approvato. L'emendamento 1.6 (testo 2), limitatamente alla lettera *a*), è assorbito.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.6 (testo 2), limitatamente alla lettera *b*), 1.3 e 1.4. L'emendamento 1.5, in assenza del proponente, è fatto proprio e ritirato dal senatore [SALTAMARTINI](#) (*PdL*). L'emendamento 1.0.1 è respinto.

Il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano in senso contrario sull'emendamento 2.0.100/1.

Il senatore [DIVINA](#) (*LNP*) sottolinea il significato della proposta, diretta a escludere il controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza negli enti e circoli privati.

Il senatore [BIANCO](#) (*PD*) osserva che in molti enti e circoli privati si somministrano bevande alcoliche e sono numerosissimi i locali in cui si svolgono anche attività commerciali. A suo avviso, è indispensabile un controllo a fini di pubblica sicurezza.

Il senatore [SALTAMARTINI](#) (*PdL*) ritiene che debba essere assicurato il controllo di pubblica sicurezza negli enti e nei circoli privati, che spesso ospitano associazioni politiche, anche estremiste, di diversa connotazione politica.

L'emendamento 2.0.100/1 è quindi posto in votazione ed è respinto, mentre è accolto l'emendamento 2.0.100.

Il presidente [VIZZINI](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, esprime un parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 e osserva che gli emendamenti aggiuntivi 3.0.2 e 3.0.3 sarebbero assorbiti dall'emendamento 3.0.100.

Il sottosegretario FERRARA si pronuncia in modo conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.100 del relatore.

L'emendamento 3.1, posto in votazione, è respinto. Su proposta del senatore [BIANCO](#) (*PD*), la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

L'emendamento 3.0.1, fatto proprio dal senatore Bianco in assenza dei proponenti, è respinto, mentre è accolto il 3.0.100, nel quale si intendono assorbiti gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

Il presidente [VIZZINI](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, si esprime in senso contrario sulle proposte di modifica dell'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.100, da lui presentato, che tuttavia riformula in un testo corretto (4.100 testo corretto), pubblicato in allegato. Inoltre, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4, ad eccezione degli emendamenti 4.0.1 (identico agli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5) e 4.0.41 (identico agli emendamenti 4.0.42, 4.0.44 e 4.0.45).

Il sottosegretario FERRARA si pronuncia in modo conforme, rimettendosi alla Commissione sugli emendamenti 4.0.41, 4.0.42, 4.0.44 e 4.0.45, identici. Osserva che la seconda parte dell'emendamento 4.3 è identica all'emendamento 4.100 (testo corretto), nel presupposto che sia anch'essa corretta.

Il senatore [BIANCO](#) (PD), tenendo conto della notazione del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 4.3 in un testo corretto, pubblicato in allegato. Inoltre, chiede che tale proposta sia votata per parti separate.

L'emendamento 4.1, posto in votazione, è respinto, mentre il 4.100 (testo corretto) del relatore, posto in votazione congiuntamente alla seconda parte dell'emendamento 4.3 (testo corretto), è accolto. Successivamente sono respinti l'emendamento 4.3 (testo corretto), limitatamente alla prima parte, e l'emendamento 4.2.

L'emendamento 4.6 e gli identici 4.4 e 4.5 sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre il 4.7, posto in votazione, è respinto. L'emendamento 4.0.100 è accolto; sono accolti anche gli identici 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. Gli emendamenti identici 4.0.6 e 4.0.7, posti congiuntamente in votazione, sono respinti, così come gli identici 4.0.8 e 4.0.9, nonché gli identici 4.0.10 e 4.0.11. Gli emendamenti di identico contenuto 4.0.12 e 4.0.13 sono respinti, così come gli identici 4.0.14 e 4.0.15 e gli identici 4.0.16 e 4.0.17. È respinto anche l'emendamento 4.0.18, previa dichiarazione di non partecipazione al voto della senatrice [INCOSTANTE](#) (PD). Gli emendamenti identici 4.0.19 e 4.0.20, posti congiuntamente in votazione, sono respinti, così come sono respinti gli identici 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24 e 4.0.25, nonché l'emendamento 4.0.26. Gli emendamenti 4.0.28, 4.0.29, 4.0.30 e 4.0.31, identici, risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 4.100 (testo corretto). Gli emendamenti identici 4.0.32, 4.0.33, 4.0.35 e 4.0.36 sono respinti, così come l'emendamento 4.0.34. Anche gli identici 4.0.37, 4.0.38, 4.0.39 e 4.0.40 sono respinti con votazione congiunta, mentre gli identici 4.0.41, 4.0.42, 4.0.44 e 4.0.45 sono accolti. L'emendamento 4.0.43 è assorbito. Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti l'emendamento 4.0.46 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [SALTAMARTINI](#) (Pdl), il 4.0.47.

Il presidente [VIZZINI](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, e il rappresentante del Governo si pronunciano in senso contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 sono quindi respinti.

Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.100 è accolto.

Il sottosegretario FERRARA, al fine di tenere conto di uno specifico ordine del giorno sullo stesso argomento approvato dall'Assemblea del Senato in sede di discussione del disegno di legge n. [3372](#), di conversione del decreto-legge n. 59, in materia di protezione civile, si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.0.1, che con il parere favorevole del Relatore è posto in votazione ed è accolto.

I proponenti degli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, che erano stati precedentemente accantonati, li ritirano e si riservano di presentarli per la discussione in Assemblea.

Il sottosegretario FERRARA, a nome del Governo, accoglie l'ordine del giorno G/3365/1/1.

I proponenti degli emendamenti identici x1.0.1, x1.0.2, x1.0.3 e x1.0.4 li riformulano in nuovi testi anch'essi identici, pubblicati in allegato, che, con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo, posti congiuntamente in votazione, sono accolti.

La Commissione conferisce quindi al presidente Vizzini, relatore, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge di conversione, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e con la proposta di assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

## CONVOCAZIONE DI COMITATO RISTRETTO

Il **PRESIDENTE** comunica che il comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia elettorale è convocato domani, giovedì 12 luglio, alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. **3365**

Art. 1

#### **1.6 (testo 2)**

**MALAN, SAIA**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sopprimere le parole: «le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica».

Art. 2

#### **2.0.100/1**

**DIVINA**

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», nel comma 1, sopprimere le parole da: "e si applicano i medesimi poteri" fino alla fine del comma.

#### **2.0.100**

**VIZZINI, RELATORE**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di enti e circoli privati)*

1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma."».

Art. 3

#### **3.0.100**

**VIZZINI, RELATORE**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### **«Art. 3-bis.**

*(Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile)*

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5,

del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.».

#### Art. 4

#### **4.100**

VIZZINI, RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

#### **4.100 (testo corretto)**

VIZZINI, RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

#### **4.3 (testo corretto)**

BIANCO, INCOSTANTE, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

#### **4.0.100**

VIZZINI, RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 4-bis.**

*(Misure per il recepimento di risorse aggiuntive)*

1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti da:  
a) il versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA - SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalità di versamento;

b) la stipulazione di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e per l'utilizzazione, per iniziative culturali, degli spazi di rappresentanza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione "Soccorso civile", per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

*Consequentemente, nel Capo II, nella rubrica, dopo le parole: "PER LA FUNZIONALITÀ" aggiungere le seguenti: "E L'AUTOFINANZIAMENTO".*

Art. 6

#### **6.0.100**

VIZZINI, RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Esclusione dall'election day del rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste."».

*Consequentemente, prima dell'articolo 6-bis, inserire il seguente Capo:*

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI».

#### **emendamenti al testo del disegno di legge**

##### **x1.0.1 (testo 2)**

PARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183)*

1. All'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012".».

##### **x1.0.2 (testo 2)**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183)*

1. All'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012".».

**x1.0.3 (testo 2)**

BONFRISCO, MALAN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183)*

1. All'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012".».

**x1.0.4 (testo 2)**

DIVINA, MURA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183)*

1. All'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012".».